

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5741 del 08/10/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato dalla Città Metropolitana di Bologna con Determinazione dirigenziale n.642/2015 P.G.n°37081 del 20/03/2015 relativa allo stabilimento sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Papa Giovanni XXIII n. 14, Loc. Crespellano, richiesta dalla società LA CAMPAGNOLA SRL per l'attività di caseificio.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5968 del 08/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SIRO ALBERTINI

Questo giorno otto OTTOBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SIRO ALBERTINI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Modifica non sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato dalla Città Metropolitana di Bologna con Determinazione dirigenziale n.642/2015 P.G.n°37081 del 20/03/2015 relativa allo stabilimento sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Papa Giovanni XXIII n. 14, Loc. Crespellano, richiesta dalla società LA CAMPAGNOLA SRL per l'attività di caseificio.

L'INCARICO DI FUNZIONE AUA E ACQUE REFLUE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale Det-Dirig n.642/2015 P.G.n°37081 del 20/03/2015, adottata dalla Città Metropolitana di Bologna e rilasciata dal SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro con nota del 20/03/2015 e con scadenza di validità in data 07/04/2030 alla società LA CAMPAGNOLA SRL (C.F. 04013560372 e P.IVA 00689531200), così come modificata da ARPAE con DET-AMB-2023-6302 del 01/12/2023, per l'attività di caseificio svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Valsamog-

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

gia};

VISTA la comunicazione presentata tramite la piattaforma telematica (Accesso unitario) della Regione Emilia-Romagna ed acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/131012 del 18/07/2025 (**pratica Sinadoc 24131/2025**) dal procuratore della società LA CAMPAGNOLA SRL (C.F. 04013560372 e P.IVA 00689531200), con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO), Via Papa Giovanni XXIII n. 14, Loc. Cre-spellano, per Modifica non Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di caseificio svolta presso lo stabilimento ivi ubicato, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Valsamoggia};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica non sostanziale è stata presentata per in risposta alle prescrizioni impartite da ARPAE SAC con proprio provvedimento (DET-AMB-2023-6302 del 01/12/2023) relative alla presentazione di un adeguamento e miglioramento del sistema di scarico esistente al fine di provvedere ad una separazione dei flussi delle acque reflue industriali da quelle meteoriche e aggiornamento della comunicazione di impatto acustico.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*".
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*".

Impatto Acustico

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/134689 del 25/07/2025 comunicava alla Società istante ed agli Enti interessati l'esito positivo della propria verifica di correttezza formale e di completezza documentale della comunicazione di Modifica non Sostanziale di AUA e pertanto avviava in relativo procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiedendo agli Enti competenti (Comune di Valsamoggia e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) i pareri / nulla osta aggiornati;

CONSIDERATO che alla data di redazione del presente atto il Comune di Valsamoggia e ARPAE APAM – Distretto Urbano-Montagna, in regime di silenzio-assenso, non hanno segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico/edilizi, per la matrice scarichi e per la matrice di impatto acustico

DATO ATTO che, ai fini della verifica antimafia per i procedimenti di Modifica non Sostanziale attivati direttamente da ARPAE - SAC di Bologna, le indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264 prevedono attività amministrativa preliminare al rilascio del provvedimento solo nel caso di modifica alla matrice Comunicazione in materia di Rifiuti;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 26,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue industriali in acque superficiali: cod. tariffa 12.4.1.7 pari a € 26,00
- Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, è stato emesso e notificato direttamente la società istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della Modifica non Sostanziale dell'AUA vigente a favore della società LA CAMPAGNOLA SRL, per l'esercizio dell'attività di caseificio svolta presso lo stabilimento in oggetto;

VISTA la Determina DET-2024-406 del 29/05/2024 della Direzione Generale "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti con D.D.G. n. 26/2024. Conferimento incarichi di funzione";

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 la **Modifica non Sostanziale con aggiornamento del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Det-Dirig n.642/2015 P.G.n°37081 del 20/03/2015**, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione AUA medesimo a favore della società LA CAMPAGNOLA SRL (C.F. 04013560372 e P.IVA 00689531200) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Valsamoggia, Via Papa Giovanni XXIII n. 14, Loc. Crespellano, del quale il presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione, compresa la conferma della **scadenza di validità a suo tempo fissata al 07/04/2030**, relativamente alla modifica dei seguenti titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente::

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al

precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati A e B Aggiornati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

- *“Allegato A - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali”* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
- *“Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico”* di competenza del Comune di Valsamoggia con richiamo alla dichiarazione acustica.

3. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
4. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
5. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione di Modifica non Sostanziale di AUA alla società istante, al SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza;
6. DI STABILIRE che che il presente provvedimento di Modifica non Sostanziale di AUA, una volta trasmesso da ARPAE alla società istante, dovrà essere conservato unitamente al provvedimento di AUA **Det-Dirig n.642/2015 P.G.n°37081 del 20/03/2015**, come parte integrante e sostanziale del medesimo, e dovranno essere resi disponibili su richiesta degli Organi di Controllo.
7. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
L'Incarico di Funzione AUA e Acque reflue

Siro Albertini

(determina firmata digitalmente)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento LA CAMPAGNOLA SRL
Comune di Valsamoggia (BO), via Papa Giovanni XXIII n. 14, Loc. Crespellano

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della/e D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006

1. Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali "Rio delle Meraviglie" (Demanio Idrico regionale) classificato "scarico di acque reflue industriali", costituito dall'unione delle acque reflue originate dall'attività di caseificio e delle acque reflue domestiche originate dai locali a servizio della medesima attività e dalle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne e dei coperti dello stabilimento,

Le acque reflue industriali originate dall'attività produttiva sono preventivamente trattate, mediante un sistema costituito da fosse imhoff e successivo impianto di depurazione ad ossidazione totale e pozzetto di ispezione e campionamento, per poi confluire in un pozzetto di ispezione e raccolta nel quale vengono immerse anche le acque di dilavamento delle aree esterne e meteoriche dei coperti, da esso, mediante una condotta le acque vengono convogliate al ricettore finale.

Le acque di dilavamento di aree esterne e meteoriche dei coperti prima dell'immissione nel pozzetto di raccolta confluiscono in una vasca di raccolta, munita di un sistema di sollevamento

2. Prescrizioni

- a) Lo scarico nel punto finale, prima dell'immissione nel corpo idrico superficiale dovrà rispettare i limiti di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006.
- b) Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - b.1. L'infrastruttura fognaria e il sistema di depurazione delle acque dovranno essere realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati di riferimento, fino ad eventuali autorizzate modifiche;
 - b.2. Nell'ambito dell'attività del caseificio si dovrà provvedere alla separazione del siero di scarto dalle acque di scarico;
 - b.3. A cadenza annuale siano effettuati, da parte di un tecnico abilitato, autocontrolli sulle caratteristiche del refluo in uscita dal depuratore, mediante analisi di un campione di acqua di scarico, prelevata dal pozzetto d'ispezione e campionamento nel rispetto delle modalità di legge;
 - b.4. A cadenza annuale siano svolti, da parte di ditte autorizzate, le operazioni di verifica

funzionalità e manutenzione del depuratore biologico e dell'impianto di filtrazione a carboni attivi, i cui filtri dovranno essere sostituiti, e delle fosse Imhoff, con asportazione e smaltimento fanghi;

- b.5. Di tali interventi, relativi a operazioni di verifica, controllo e manutenzione degli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue da parte di ditte specializzate, dovrà essere conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 - b.6. Il pozzetto di ispezione e campionamento previsto subito a monte del punto di immissione nel corpo idrico ricettore, dovrà essere riconoscibile, mantenuto sempre pulito, in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento;
 - b.7. Lo scarico non dovrà mai produrre inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosol;
 - b.8. La presente autorizzazione è condizionata alle eventuali prescrizioni idrauliche emanate dalla Regione Emilia Romagna – Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Distretto Reno, quale ente gestore idraulico del corpo idrico ricettore, con riferimento al Nulla Osta Idraulico di cui alla vigente Concessione demaniale¹.
 - b.9. sia conservata idonea documentazione di tutti gli interventi di manutenzione effettuati, da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
- c) Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
- d) Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
- e) Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dello stabilimento, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
- f) Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/380/2015) e di ARPAE (sinadoc n. 36741/2023).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica non sostanziale di AUA con

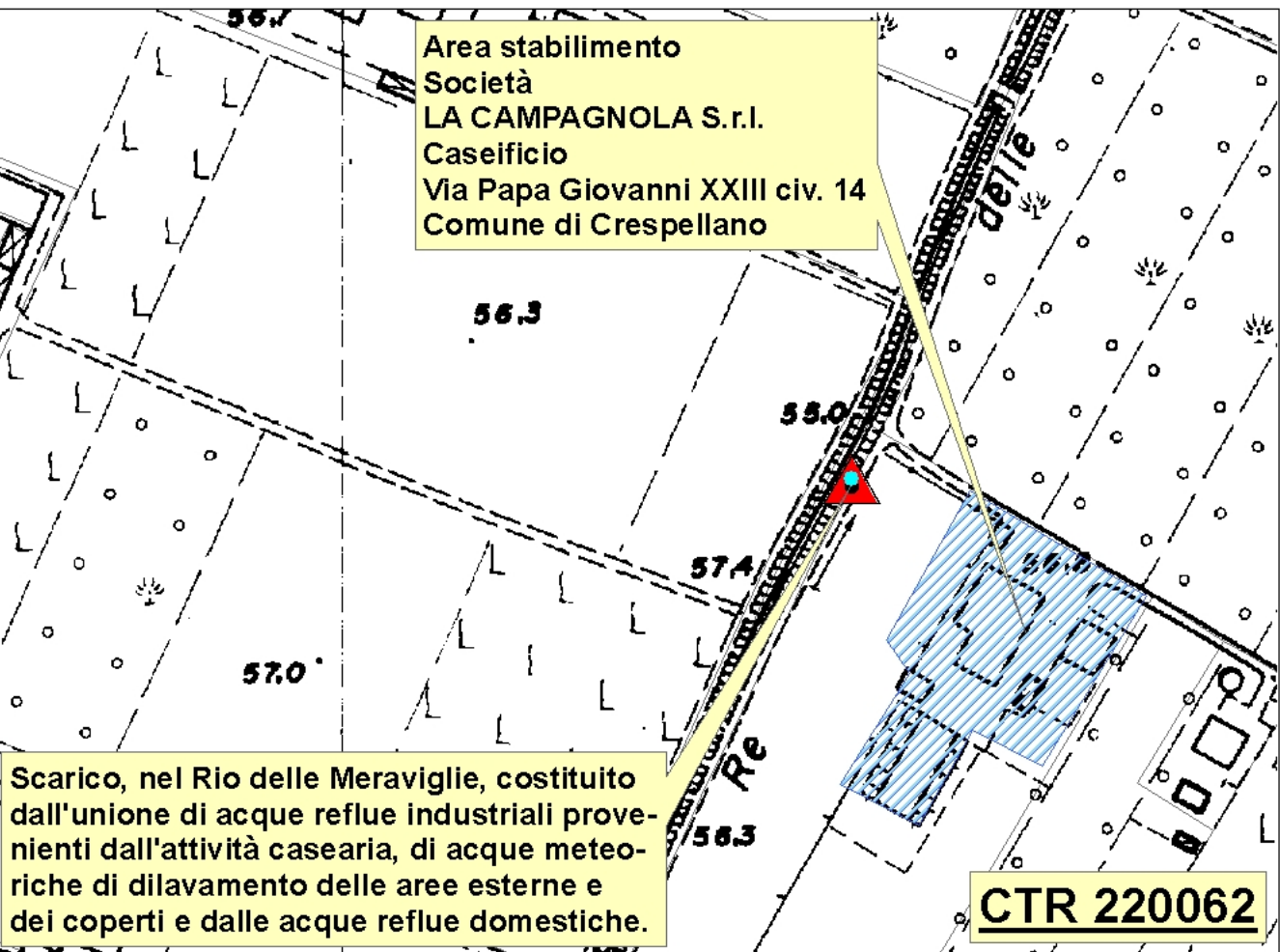
¹ Concessione Aree del Demanio Idrico Suolo Determinazione della Giunta Regionale n.6374 del 22/05/2015 e ss.mm.ii

particolare riferimento ai seguenti elaborati:

- “Relazione a supporto della domanda” (agli atti di ARPAE con PG/2025/131012 del 18/07/2025).
- “Planimetria scarichi” in scala 1:200 e data di aggiornamento 28/03/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/131012 del 18/07/2025) riportata nelle pagine successive come parte integrante al presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. 24131/2025

Documento redatto in data 07/10/2025



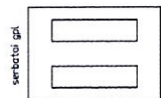
Area stabilimento
Società
LA CAMPAGNOLA S.r.l.
Caseificio
Via Papa Giovanni XXIII civ. 14
Comune di Crespellano

Scarico, nel Rio delle Meraviglie, costituito dall'unione di acque reflue industriali provenienti dall'attività casearia, di acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne e dei coperti e dalle acque reflue domestiche.

CTR 220062

LEGENDA SISTEMA FOGNARIO

- LINEA ACQUE DI LAVORAZIONE
- LINEA SCARICO CIVILE
- LINEA ACQUE METEORICHE NON CONTAMINATE
- GRIGLIA/PIRELLA A PAVIMENTO ACQUE DI LAVORAZIONE
- PROZETTO IMMISSIONE SCARICO CONDENSATI
- GRIGLIA A CANALI NA ACQUE DI LAVORAZIONE
- CALOTRIA LINEA ACQUE DI LAVORAZIONE
- PROZETTO LINEA ACQUE DI LAVORAZIONE
- PROZETTO POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE DI LAVORAZIONE
- PROZETTO PRELIEVO CAMPIONI ACQUE DI LAVORAZIONE TRATTATE
- VASCA DI RACCOLTA ACQUE DI LAVORAZIONE
- PROZETTO LINEA SCARICO CIVILE
- FOSSE TRIOFF
- FOSSE BIOLOGICA
- VASQUE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE CON SOLLEVAMENTO
- CALOTRIA LINEA ACQUE METEORICHE NON CONTAMINATE
- PROZETTO LINEA ACQUE METEORICHE NON CONTAMINATE
- PROZETTO POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE NON CONTAMINATE
- PIUVINE



di fossa recettore
scarico autorizzato

vasche
di accumulo
per acque
contaminate

recettore impianti

vasche
pianto
dipartimento

locali tecnico
impianti

gruppo elett.

gruppo frigo

maritto

biologica

ph-off

vasca
raccolta

serbatoio gal

serbatoio gal

serbatoio gal

serbatoio gal

serbatoio gal

serbatoio gal

serbatoio gal

serbatoio gal

serbatoio gal

serbatoio gal

serbatoio gal

serbatoio gal

serbatoio gal

serbatoio gal

serbatoio gal

serbatoio gal

serbatoio gal

serbatoio gal

serbatoio gal

serbatoio gal

serbatoio gal

serbatoio gal

serbatoio gal

serbatoio gal

serbatoio gal

serbatoio gal

serbatoio gal

serbatoio gal

serbatoio gal

serbatoio gal

serbatoio gal

CAMPAGNOLA S.R.L.

Via Papa Giovanni XXIII nr. 14
40056 CRESPPELLANO - BO -
Codice Fiscale 04013560372
R.E.A. N. 332061
Partita I.V.A. 00689531200
Capitale Sociale Euro 100.000,00

N.B. Nella planimetria sono
riportate le apparecchiature
principali, mentre per il
dettaglio del processo fare
il riferimento allo schema
di flusso dis.C1429_2rev2.

TOLLERANZE GENERALI		SOCIETA' COSTRUZIONE		IMPIANTI		CLIENTE		Disegno N°		Scala		Data		Disegn. Banzagni		Contr. Paganelli	
Tolleranze generali		VIA ENRICO MATTEI 5/B		ECOLOGICI S.R.L.		CAMPAGNOLA S.R.L. (BO)		C1429_1		1:200		13-02-03		Disegn. Banzagni		Contr. Paganelli	
Tolleranze generali		VIA ENRICO MATTEI 5/B		ECOLOGICI S.R.L.		CAMPAGNOLA S.R.L. (BO)		C1429_1		1:200		13-02-03		Disegn. Banzagni		Contr. Paganelli	
Tolleranze generali		VIA ENRICO MATTEI 5/B		ECOLOGICI S.R.L.		CAMPAGNOLA S.R.L. (BO)		C1429_1		1:200		13-02-03		Disegn. Banzagni		Contr. Paganelli	

LEGENDA

- Vasca di 1° accumulo reflui comprensivo di collettore fognario: volume 9 m³
- Vasca di 2° accumulo reflui e compensazione delle portate: volume 15 m³
- Vasca di 2° accumulo reflui e compensazione delle portate: volume 15 m³
- Vasca di ossidazione: volume 90 m³
- Accumulo fanghi di supero (lispessimento fanghi)
- Sedimentatore
- Serbatoio di accumulo acqua da filtrare: volume 1 m³
- Serbatoio di accumulo acqua lavaggio filtri: volume 1 m³
- Filtro a carboni attivi 1
- Filtro a carboni attivi 2
- Pozzetto di ispezione/prelievo campioni
- Pozzetto raccolta acqua di pioggia: volume 10 m³
- Quadro elettrico
- Soffiante
- Soffiante

Senza espressa autorizzazione scritta della SCIE S.r.l. questo disegno non può essere riprodotto o trascritto a terzi

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento LA CAMPAGNOLA SRL
Comune di Valsamoggia (BO), via Papa Giovanni XXIII n. 14, Loc. Crespellano

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo (incaricato dalla società LA CAMPAGNOLA SRL e relativamente allo stabilimento in oggetto), ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, con nota datata 26/06/2025 la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *“che risultano rispettati i limiti assoluti di immissione per il tempo di riferimento diurno e notturno applicabili (limiti della fascia di pertinenza acustica stradale) e che il criterio differenziale non risulta applicabile.”*.
- Visto alla data di redazione del presente allegato il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

2. Prescrizioni

- a) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- b) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera a) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 datata 26/06/2025 del Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società istante relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/131012 del 18/07/2025).

Pratica Sinadoc n. 24131/2025

Documento redatto in data 07/10/2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.